



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Luigi Alessandro Scarano

Presidente

Francesca Fieconi

Consigliere

Laura Irene Emilia Giraldi

Consigliere

Antonella Pellecchia

Consigliere

Giuseppe Cricenti

Consigliere Rel.

Oggetto:

REVOCATORIA

ORDINARIA

Ud.11/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 22322/2024 R.G. proposto da:

Carlo [redacted] Valeria [redacted] Ginevra [redacted] rappresentati e difesi  
dall'avvocato Antonio Colucci

-ricorrenti-

contro

Santini Edizioni International Srl in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Nardo

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4817/2024 depositata  
il 4/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal  
Consigliere Giuseppe Cricenti.



## **FATTI DI CAUSA**

1.- La società Santini Edizioni era creditrice del signor Carlo [REDACTED] per un avallo dato da costui su cambiali emesse a favore della Santini da PCM Audio.

A seguito dell'inadempimento del debitore principale, il [REDACTED] ha ceduto la metà della proprietà di un suo immobile alla moglie, in sede di separazione.

La moglie ha poi ceduto quel diritto alla figlia Ginevra [REDACTED]

La Santini, ritenendo tale atto di disposizione lesivo della garanzia patrimoniale, ha agito per la revocatoria davanti al Tribunale di Roma dove ha citato il Carlo [REDACTED] la moglie Valeria [REDACTED] e la figlia Ginevra [REDACTED]

I convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito l'inesistenza del credito, per la falsità della sottoscrizione dell'avallo, nonché il difetto dei presupposti della revocatoria.

Il tribunale adito ha rigettato la domanda di revocatoria, sul presupposto che non vi era certezza circa la firma apposta dal garante sulle cambiali.

La Corte di Appello di Roma ha riformato tale decisione, ritenendo il credito dimostrato dalla pendenza di una opposizione a decreto ingiuntivo, basato non solo sull'avallo alle cambiali (la cui sottoscrizione era messa in dubbio), ma altresì su una transazione; e che la litigiosità del credito non impedisca la revocatoria.

2.- Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Carlo e la Ginevra [REDACTED] nonché la [REDACTED] ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Santini Editrice.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c.

La tesi è la seguente.

Il giudice della querela di falso aveva escluso l'esistenza del credito, negando valore ai titoli invocati, per via del difetto di valida sottoscrizione.



Il Tribunale aveva, in altri termini, accertato che il [REDACTED] non si era obbligato verso la Santini né in base all'uno né in base all'altro titolo.

Secondo i ricorrenti, con quella sentenza (del 2023), passata in giudicato, si era escluso un qualche impegno del [REDACTED] basato sulla garanzia cambiaria o sulla transazione.

E comunque, ove anche la Corte di Appello avesse inteso fare riferimento a qualche atto relativo alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, esso è di sicuro posteriore all'atto di disposizione patrimoniale. Con la conseguenza che << *il Giudice di merito avrebbe comunque dovuto indagare sull'esistenza o meno della dolosa preordinazione del [REDACTED] ai sensi dell'art. 2901, n. 1, c.c., e, quanto meno, della scientia damni in capo alle beneficiarie dell'atto dispositivo, ai sensi dell'art. 2901, n. 2, c.c., ben oltre la mera presa d'atto del vincolo parentale tra gli odierni ricorrenti, in quanto del tutto insufficiente*>> (p. 18).

Il motivo è inammissibile.

La decisione sulla querela di falso, di cui peraltro qui non è riportata neanche la parte motiva essenziale, e quindi non si può stabilire cosa ed in che termini abbia quella sentenza accertato, naturalmente decide una questione incidentale rispetto al merito, che è quella della falsità o meno di un atto utile per la decisione; non ha avuto, e non avrebbe potuto avere, ad oggetto, l'esistenza del credito, che invece è oggetto del giudizio principale. Dunque, nel ritenere che la revocatoria mira a fornire << cautela >> ad un credito, sia pure controverso, la decisione impugnata si è limitata correttamente a prendere atto della sufficienza di un credito controverso, come da giurisprudenza di questa Corte, che è presupposto sufficiente per la revocatoria. Ed il credito rimane controverso, attesa la pendenza del giudizio che mira ad accertarlo, anche se incidentalmente uno dei documenti su cui il credito è basato è considerato falso.



Ciò ovviamente, si ripete, senza tacere del fatto che qui non è riportata come si è detto la *ratio* della decisione del procedimento di falso, e dunque non è dato intenderne il contenuto e la sua effettiva portata.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2901 c.c.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che, pur essendo ai fini della azione revocatoria sufficiente un credito anche controverso o litigioso, sia <<*innegabile che -salvo a voler svuotare di ogni contenuto "giuridico" i termini "credito" e "creditore"- un qualche accertamento in ordine non solo all'esistenza ma anche alla validità della pretesa di chi agisce per la revocazione di un atto dispositivo del patrimonio altrui debba essere effettuato dal Giudice dell'azione revocatoria*>> (p. 21).

Lamentano che non basta vantare un credito per ottenere una revocatoria, in quanto <<*non basta un "qualsivoglia" rapporto di credito ma deve trattarsi di un credito qualificato dalla sua giuridica validità*>> (p. 21). E che stante la sentenza di falso, il credito in argomento non fosse affatto verosimile e dunque inidoneo a fondare la revocatoria.

Con il terzo motivo si prospetta nullità della sentenza per omesso esame della questione della illegittima *mutatio libelli*.

Secondo i ricorrenti, la società Santini inizialmente ha assunto di essere creditrice sulla base dell'avallo delle cambiali, ma poi, con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c., ha invece allegato, quale titolo del credito, una transazione. I ricorrenti evidenziano di avere immediatamente eccepito l'illegittimità del mutamento di domanda. Il giudice di primo grado ha ritenuto tale questione assorbita, avendo comunque rigettato la domanda, ed essi l'hanno riproposta in appello, dove però non è stata tenuta in alcun conto.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi dono infondati.

La revocatoria può essere concessa anche in presenza di un credito meramente litigioso, o anche in presenza di una aspettativa di credito (Cass.



11755/ 2018), e richiede l'allegazione di un credito anche semplicemente controverso (Cass. 30106/ 2024; Cass. 15275/ 2023).

Non è dunque necessario che il giudice della revocatoria si spinga ad un accertamento nel merito del credito presupposto per stabilire se la rivendicazione sia fondata o meno; solo se il credito appare evidentemente (ossia sulla base degli atti stessi) come pretestuoso allora può ritenersi inesistente ai fini della revocatoria (Cass. 11755/ 2018).

Si tratta comunque di un accertamento di fatto che non è qui censurabile e la decisione impugnata lo ha effettuato, facendo riferimento, per l'appunto, al procedimento per decreto ingiuntivo, in cui quel credito è oggetto di accertamento.

Né ovviamente può dirsi che il credito appare come pretestuoso per via del fatto che la querela di falso circa uno dei documenti che lo provano si è conclusa positivamente, poiché il giudizio di accertamento di quel credito prosegue, pur a seguito della dichiarata falsità di quel documento, *rectius* della sua sottoscrizione.

Nel giudizio di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di disposizione il giudice della revocatoria non deve accertare se il credito è fondato e quale ne sia il titolo, ma solo limitarsi a verificare che un credito viene vantato (anche se è controverso o litigioso) e che non sia pretestuoso; dunque la *causa petendi* della domanda di revocatoria è l'esistenza di un credito, senza che sia rilevante il titolo di esso: quel titolo non è elemento costitutivo della domanda di revocatoria; il titolo costitutivo di tale domanda è l'esistenza di un credito, ed è indifferente quale sia il titolo di quest'ultimo. Dunque, non costituisce *mutatio libelli* il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato, proprio perché è sufficiente, ai fini della revocatoria, che un credito vi sia, quale che ne sia la ragione costitutiva.

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.



Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11/2/2026

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

